



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. del registro	10	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
Data	23 febbraio 2011		

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese febbraio alle ore 17:17 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE		X	12.	FERAZZOLI LUIGI	X	
2.	BARBANTE ROBERTO		X	13.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SELLATI ROBERTO	X		14.	BRANDANI ANNA	X	
4.	FEI MAURO		X	15.	FONDI ENRICO		X
5.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X		16.	SABA MASSIMO		X
6.	QUERINI MAURIZIO	X		17.	DE SANTIS LUIGI		X
7.	MORANA ALDO	X		18.	DEL NERO GINO		X
8.	PIZZICONI SIMONE	X		19.	BOTTI ENZO		X
9.	TRINCA VALENTINA	X		20.	CROCE GIULIO	X	
10.	CASTRI FABRIZIO	X		21.	TRINCA ROBERTO		X
11.	CARDINALI ALBERTO	X					

Assegnati n.	
n carica n.	

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

Presenti n.	12
Assenti n.	9

.....
.....
.....
.....
.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra Anna Brandani nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: De Santis Luigi, Castri Fabrizio, Ferazzoli Luigi

Escono dall'aula i consiglieri Trinca Roberto e Fondi Enrico restano presenti in prosieguo di seduta n. 12 consiglieri comunali.

Il Presidente introduce l'argomento chiedendo al Consiglio, che accetta, di dare per letta la proposta di delibera sotto riportata:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta dell'Assessorato alle politiche sociali ritenuto opportuno per regolare l'erogazione di sussidi economici a favore delle fasce deboli della popolazione ;

DATO ATTO che il quadro normativo in base al quale viene erogato il servizio sociale è costituito dalla Legge n quadro n. 328/2000;

VISTO il parere della commissione consiliare del 22/02/2011 di cui si allega verbale in copia (allegato B);

VISTO l'allegato "A" -Regolamento del servizio sociale comunale per erogazione contributi economici- ;

VISTO l'art. 12 della L. 241/1990;

VISTA la Legge n. 220/2010 che disciplina la finanza locale per l'anno 2011;

Visto l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il regolamento comunale del servizio sociale per l'erogazione dei contributi e allegato alla presente "A";
3. di dare atto che, all'entrata in vigore del regolamento allegato al presente provvedimento, i regolamenti e le disposizioni comunali approvate precedentemente in materia si riterranno abrogate;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgv 18 agosto 2000 n.267.
Allegato "A"

Dopodiché l'assessore TRINCA Valentina illustra ampiamente l'argomento.

Non essendoci consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato:

PRESENTI N. 12
FAVOREVOLI UNANIMI

Il Consiglio approva

- Rientra in aula il consigliere Fei Mauro presenti n. 13 consiglieri

Dopodiché, ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riporta la seguente votazione:

PRESENTI N. 13
FAVOREVOLI UNANIMI

Esaurita la discussione dei punti posti all'O.d.G. alle ore 20:47 il consiglio è sciolto.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

FINALITA'

1. Il Comune di Rocca di Papa attraverso l'ufficio di Servizi Sociali, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuali e familiari, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio.
2. Per **Assistenza economica** si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versino, per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali assicurando loro un livello di autosufficienza economica.
3. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.
4. L'Assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia.

Art. 2

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al nucleo familiare; per i minori, cittadini italiani o stranieri non residenti nel Comune, sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato, ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento, le cui spese saranno assunte dall'amministrazione competente per residenza.

Art. 3

CRITERI GENERALI

1. L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni erogate sono commisurate alle esigenze fondamentali naturali e impreviste di tutti i cittadini.
2. L'assistenza economica si articola in:
 - assistenza ordinaria, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente al livello minimo;
 - in assistenza straordinaria come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.
3. L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito per garantire a tutti un livello minimo di assistenza atto ad assicurare la soddisfazione dei bisogni primari individuali e familiari, ed è perciò limitato ai soggetti singoli ed ai nuclei familiari in stato di bisogno.
4. Lo stato di bisogno sarà determinato dall'attestazione ISEE rilasciata dagli uffici competenti previsti dalla normativa vigente su richiesta del cittadino ed avrà una validità di un anno per il singolo richiedente e per tutto il nucleo familiare. Oltre il valore ISEE, saranno prese in considerazione le seguenti situazioni: familiare, sociale e sanitaria.
5. La concessione dei sussidi economici previsti dal presente regolamento verrà gestita da personale individuato dal Responsabile dell'area dei Servizi Sociali. Il servizio di assistenza economica risulta articolato nei seguenti aspetti tecnici ed amministrativi:
 - Accertamento;
 - Valutazione e proposta;
 - Conclusione del procedimento amministrativo.
6. Spettano al personale amministrativo gli accertamenti amministrativi e l'istruttoria; all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive.
7. Il personale amministrativo potrà, avvalendosi del supporto del Comando della Polizia Municipale, effettuare i dovuti accertamenti.
8. I provvedimenti di concessione dei contributi economici vengono adottati dalla Responsabile dell'area dei Servizi Sociali, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano Economico di Gestione, previo parere dell'assistente sociale, fatto salvo per i casi straordinari ed urgenti, nei quali sarà cura del Responsabile disporre il provvedimento.

9. Spetta a tutto il personale dell'area dei servizi sociali - nelle more dell'attivazione di sistemi gestionali di software per l'organizzazione dei dati statistici - far confluire al responsabile del procedimento individuato quale referente dei dati statistici, il numero delle istanze, pervenute ed istruite, al fine di sistematizzare i dati afferenti al Servizio.

10. Il Termine per la presentazione delle domande, relative all'assistenza ordinaria e straordinaria, è fissata il 30 giugno e per il 30 novembre di ogni anno, mentre le istanze relative all'esonero mensa dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

11. Le istanze per il Servizio A.E.C. dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 30 Luglio di ogni anno.

12. Per ogni scadenza sarà data ampia diffusione secondo le modalità che l'Amministrazione comunale riterrà più opportune per garantire la pubblicizzazione del Servizio e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 4

APPLICAZIONE ISEE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore della situazione economica alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione comunale, recependo le disposizioni contenute nel D. lgs n° 109/1998, come integrato dal Dlgs. del 3 maggio 2000 n. 130, e DPCM. N° 221/1999 e con il DPCM n° 305/1999 come modificato dai DPCM 242 del 04.04.2001. Le norme del presente regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Le soglie I.S.E.E. saranno stabilite con successiva Delibera di Giunta per ogni singolo servizio.

3. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni assicurate a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

4. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune, a tutte le prestazioni sociali agevolate, derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

5. Vengono individuati quali servizi universali a titolo gratuito, e pertanto esclusi dall'applicazione dell'ISEE le seguenti tipologie:

- Segretariato sociale;
- Affidamento;

6. La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'Art. 4 del DPR 30/05/1989 n° 223 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e ai sensi dell'art. 2 DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche.

7. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni dell'ISEE, il Comune si avvarrà di uffici e servizi specifici, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.

8. Ogni modifica del sistema applicativo dell'ISEE sarà oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

9. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avverrà nel pieno rispetto della Legge n° 675/1996 e del D.lgs n° 135/1999.

Art. 5

ISTRUTTORIA

1. Le istanze redatte su appositi moduli dovranno essere presentate all' ufficio protocollo del Comune il quale rilascerà la ricevuta comprovante.
2. Le domande pervenute, saranno esaminate in ordine cronologico sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione.
3. Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, ha facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista comprovante lo stato di bisogno; in tal caso da immediata comunicazione al richiedente. La mancata integrazione dell'istanza, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporta l'esclusione dal beneficio.
4. Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di svolgere verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, attraverso gli accertamenti del Comando della Polizia Municipale.
6. Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza economica si procede alla revoca del beneficio con avvio al recupero delle somme erogate.

Art. 6

FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in :

- a) Assistenza economica ordinaria;
- b) Assistenza economica straordinaria;
- c) Assegno economico per servizio civico (borsa lavoro);

- d) Contributo economico per minori ospiti in servizi residenziali;
- e) Contributo economico per anziani ospiti in servizi residenziali;
- f) Assistenza economica scolastica (diritto allo studio);
- g) Contributi i minori in stato di bisogno (assistenza agli orfani, figli riconosciuti da un solo genitore);
- h) Assistenza economica famiglie affidatarie e/o collocatarie;

Art. 7

ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA Descrizione e articolazione

L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo, atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. L'assistenza economica ordinaria è un contributo mensile e può essere concesso fino a massimo sei mesi.

L'assistenza economica ordinaria, concessa per sei mesi, può essere rinnovata o prorogata per una sola volta, fatta eccezione di casi particolari.

L'Assistenza economica ordinaria, previa valutazione del Servizio e nei casi di estrema gravità, sarà erogata ai cittadini che godono di altri contributi economici dell'ente comunale.

4. Qualora un utente risulti beneficiario di più contributi economici, erogati per la stessa finalità, sarà facoltà del Servizio Sociale valutare se potrà o meno usufruire dell'Assistenza ordinaria, compatibilmente con la disponibilità di Bilancio.

5. Qualora il Bilancio non consenta la corresponsione degli importi dovuti, a tutti gli aventi diritto, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

Art. 8

ASSISTENZA ORDINARIA

1. Per assistenza economica ordinaria, si intende l'erogazione di un contributo mensile che non superi un periodo massimo di sei mesi ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle esigenze ed i bisogni essenziali del nucleo.

2. L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico.

3. L'Assistente Sociale esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento, che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico.

4. L'assistenza economica non può essere erogata nei confronti di chi oppone rifiuto immotivato alle proposte presentate dall'Assistente Sociale.

5. L'esito del provvedimento verrà comunicato per iscritto al richiedente entro i termini di Legge.

ASSISTENZA STRAORDINARIA

Art. 9 Descrizione e articolazione

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, tale da incidere in forma determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente.

2. L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nel territorio cittadino;
- Verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita.

3. Il contributo economico straordinario, può essere finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale, che ne motivi la necessità.

4. L'evento straordinario sarà valutato caso per caso, tenendo conto dell'entità del disagio determinato.

5. Le istanze presentate ai fini dell'assistenza economica straordinaria dovranno contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno.

6. L'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo.

7. Durante il corso dell'anno, qualora la risorsa finanziaria non fosse sufficiente a

soddisfare le richieste, nell'adozione del provvedimento verrà data priorità alle situazioni dalle quali emerge un maggior disagio.

8. Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta.

9. Il contributo economico straordinario non potrà superare la somma di € 1.000,00.

10. Il contenuto del provvedimento viene comunicato per iscritto al richiedente, entro i termini di Legge.

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Art. 10 Descrizione e articolazione

1. L'assegno economico per servizio civico è un contributo finalizzato al reinserimento sociale mediante il coinvolgimento in una attività lavorativa di particolari soggetti (ex detenuti, ex tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio sociale).

2. Il servizio civico è una attività di pubblico interesse che può essere svolta dai cittadini residenti nel Comune, di ambo i sessi privi di una occupazione, che si trovino ad affrontare una situazione di disagio sociale.

3. L'assegno per servizio civico potrà essere richiesto:

- dal diretto interessato;
- dal Servizio Sociale dell'Ente comunale;
- dai vari Servizi specialistici territoriali con formali richieste di collaborazione per l'elaborazione di progetti congiunti, trasmesse all'Ente comunale.

4. Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

5. I richiedenti dovranno dichiarare in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile. Inoltre l'interessato dovrà allegare alla documentazione, l'autocertificazione attestante lo stato di famiglia ed il certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa.

6. I richiedenti potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:
- Servizio di vigilanza, custodia, manutenzione di strutture pubbliche (come modificato dalla commissione consultiva);
 - Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - Servizio di trasporto per diversamente abili;
 - Servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
 - Qualsiasi altra attività che il Comune ritenga dover avviare per la rimozione dello stato di svantaggio di particolari categorie di utenti (portatori di handicap, anziani, etc.).
7. Ogni assistito che presterà servizio riceverà un compenso mensile che potrà variare da €155,00 a € 355,00. Il servizio avrà la durata di 3 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi su valutazione dell'Assistente sociale. (come modificato dalla commissione consultiva).
8. Agli aventi diritto saranno tenuti degli incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.
9. L'Amministrazione comunale può d'ufficio, dopo un'assenza continuata di tre giorni senza giustificati motivi, senza alcun preavviso, sospendere l'assegno economico.
10. L'erogazione del contributo avverrà con determinazione di liquidazione.

ASSEGNO RIVOLTO AGLI ANZIANI INSERITI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 11

Descrizione e articolazione

1. Tale servizio consiste nell'inserimento di persone anziane in servizi di pubblica utilità, al fine di favorire l'integrazione della popolazione anziana nel tessuto sociale, nonché nel contesto attivo della comunità. Tali inserimenti mirano dunque, da un lato ad agevolare la vita sociale di relazione, dall'altro ad erogare un contributo minimo.
2. Periodicamente l'Amministrazione Comunale pubblicherà a tal fine un Bando

che indicherà il numero degli inserimenti previsti, altresì predisporrà una modulistica; per effettuare la richiesta di inserimento, gli interessati potranno consegnare le istanze presso l'ufficio protocollo del Comune di Rocca di Papa, entro e non oltre i termini previsti nel Bando Pubblico.

3. E' legittimato a presentare domanda, per la concessione del beneficio :

- Che abbia la residenza nel Comune di Rocca di Papa;
- Che non sia titolare di alloggio, anche con il concorso o il contributo o il finanziamento agevolato dello Stato o altro Ente pubblico del diritto di proprietà, d'assegnazione, d'usufrutto, d'uso abitazione;

4. I richiedenti potranno essere chiamati a svolgere attività nei seguenti settori:

- uscierato;
- vigilanza presso scuole;
- cura del verde pubblico;
- servizi amministrativi;
- servizi vari.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI OSPITI IN SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Art. 12

Descrizione e articolazione

1. I destinatari dell'erogazione del contributo economico per l'ospitalità in Servizi residenziali, sono i minori, residenti nel Comune di Rocca di Papa, in situazione di particolare disagio, psico-sociale o familiare, in particolare modo quelli sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per i quali si rende necessario provvedere all'inserimento in Servizi residenziali o semi residenziali, Comunità di tipo familiare, Istituto di assistenza pubblici o privati. Si tratta di soggetti, in età evolutiva, la cui famiglia è comprovatamente impossibilitata o inidonea ad assolvere, anche temporaneamente il proprio ruolo, o minori in stato di abbandono.

2. L'accesso al Servizio è subordinato ad una delle seguenti modalità:

- segnalazione, corredata da relazione sul caso ed ipotesi progettuale di intervento, disposta dal Servizio Sociale del Comune di Rocca di Papa o inoltrata da un Servizio Sociale o Sanitario territoriale, soprattutto nei casi di minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;

- Espresso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - Provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art.403 del C.C.;
- Presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale;

3. L'inserimento del minore nei Servizi residenziali indicati all'art. 1 del presente titolo è realizzato dall'Assistente Sociale del Servizio locale, Comune o Az. USL, che di volta in volta, valuterà l'inserimento dei minori nelle strutture più idonee e più consone alla risoluzione delle problematiche, che insistono sul singolo caso.

4. L'Assistente Sociale curerà altresì la predisposizione e la trasmissione di una relazione programmatica al Responsabile del Servizio Sociale del Comune, contenente i seguenti elementi:

- Situazione familiare e personale del minore, con indicazione della gravità del disagio;
- Interventi di sostegno ed aiuto disposti in favore del nucleo familiare;
- Obiettivi dell'inserimento, durata e modalità;
- Dati sulla struttura di accoglienza individuata, costo pro die e piano di previsione annuale;
- Eventuale presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

5. Il Servizio Sociale proponente avrà cura di comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta al progetto, ai fini amministrativi e prospettare formale richiesta di proroga del collocamento, semestralmente, entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno, salvo eccezioni particolari ed urgenze, onde calcolare la spesa da imputare in bilancio.

6. Qualora il collocamento del minore venga richiesto dall'esercente la potestà genitoriale, sarà cura del Servizio Sociale verificarne i presupposti di legge.

7. L'Ospitalità dei minori in servizi residenziali è disposta con atto dirigenziale, predisposto dal Servizio Sociale del Comune, dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi di attuare forme assistenziali alternative, atte a garantire al minore, il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ai sensi della L. 28.03.01 n. 149. I contributi finanziari in questione, vengono liquidati direttamente alle istituzioni interessate, dietro inoltro da parte delle stesse, di regolare fattura e/o ricevuta fiscale possibilmente trimestrale, debitamente vistata dal tecnico comunale che ha in carico il caso o corredata da nota informativa del Servizio Sociale della Asl che segue il caso.

8. Il contributo erogato in favore dei minori, per il pagamento della retta di ospitalità presso Servizi residenziali, può estendersi altresì, alle eventuali spese extra, relative all'acquisto di vestiario, visite specialistiche, partecipazioni a soggiorni estivi e attività ludico ricreative, non espressamente previste nella quota pro-die richiesta dalla struttura.

9. Nel caso di minori ospiti di strutture residenziali in affidamento consensuale

l'integrazione ha luogo solo se i parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di poterli prestare o lo sono solo parzialmente.

10. L'erogazione del contributo ai fini del pagamento della retta, per il mantenimento del minore presso i Servizi residenziali indicati all'art. 1 del presente titolo, cessa nei seguenti casi:

- Dimissione del minore dalla struttura;
- Qualora il Servizio territoriale, che ha proposto l'inserimento del minore verifichi e comunichi, il venir meno delle condizioni che avevano reso necessario il collocamento stesso, e predisponga diverso progetto, anche in riferimento ai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria;
- Raggiungimento della maggiore età del minore.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER ANZIANI OSPITI IN SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 13

Descrizione e articolazione

1. Il contributo economico rivolto agli anziani ospiti in strutture residenziali, consiste in un'integrazione della retta di ricovero che il Comune pone a carico del proprio Bilancio a favore di anziani inseriti nella rete di servizi socio-sanitari.

2. Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica. L'integrazione della retta ha luogo solo nel caso in cui egli, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

ASSISTENZA ECONOMICA SCOLASTICA

Art. 14 Descrizione e articolazione

1. L'assistenza economica scolastica è un intervento finalizzato a garantire agli studenti il diritto allo studio, laddove sussistano nel nucleo familiare di appartenenza del minore condizioni economiche disagiate.

2. Requisiti per accedere al contributo:

- Residenza nel territorio comunale;
- Presenza in famiglia di studenti minori;
- Accesso alle soglie ISEE.

3. L'assistenza economica scolastica (L. n. 62/00) si articola nei seguenti

interventi:

- esonero mensa scolastica;
- esonero trasporto scolastico;
- frequenza;
- sussidio scolastico.

4. L'istanza, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire al Servizio competente attraverso l'ufficio protocollo del Comune entro la data indicata nell'avviso pubblico che sarà affisso ogni anno.

5. I contributi verranno erogati esclusivamente secondo i limiti di reddito previsti dalle disposizioni normative e documentati con certificazione ISEE.

6. L'importo massimo erogabile è di € 500,00 previo parere dell'assistente sociale;

7. I provvedimenti di concessione relativi a domande di contributi totali o parziali per mensa e trasporto scolastico, in casi di particolare necessità ed in attesa dell'emissione del Bando Pubblico Regionale, saranno inseriti automaticamente nella graduatoria stilata ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. n. 106/01, in riferimento alla Legge n.62/00.

AGEVOLAZIONI TARIFFE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 15

Descrizione e articolazione

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati dal presente regolamento. Avvisi pubblici. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali. Costo dei servizi. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato, dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dalla Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio. Agevolazioni tariffarie. I cittadini che si trovino in particolari condizioni di svantaggio dovuto ad indigenza, handicap o problematiche familiari, possono usufruire di riduzioni delle tariffe al 50% e al 100%.

Determinazione delle tariffe. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabilite dall'Amministrazione.

Documentazione ISEE. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla documentazione ISEE, le cui soglie d'accesso sono deliberate periodicamente dalla Giunta Comunale.

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI RELATIVO A UTENZE PREGRESSE

Art. 16

Descrizione e articolazione

- 1 L'Amministrazione comunale garantisce, ai cittadini che presentino situazioni di disagio e/o economico, la possibilità di ottenere contributi economici tesi al pagamento di utenze (relativi a pagamenti esclusivamente pregressi) relativi a servizi di relativa importanza quali quelli che garantiscono la salute (gas, energia elettrica e acqua).
- 2 Per i richiedenti tali contributi le modalità di presentazione delle richieste sono le stesse fissate per l'assistenza economica ordinaria.

ASSISTENZA ECONOMICA SANITARIA E VISITE SPECIALISTICHE

Art. 17

Descrizione e articolazione

1. Questo tipo di assistenza economica è rivolta a tutti i residenti nel territorio comunale che versino in uno stato di difficoltà economica e consiste in un rimborso della spesa anticipata per l'acquisto di farmaci e/o visite specialistiche. Potranno usufruire di tale interventi: I minori affidati al Servizio Sociale; I cittadini in stato di grave bisogno.
2. I farmaci rimborsabili sono esclusivamente quelli essenziali alla cura della persona, prescritti su apposita ricetta medica dal medico curante. Le visite specialistiche rimborsabili sono esclusivamente quelle effettuate presso presidi ospedalieri pubblici o convenzionati.
3. Per ottenere il rimborso della spesa farmaceutica anticipata dagli utenti, i richiedenti, dovranno rivolgersi alle farmacie Comunali e ritirare i farmaci prescritti su ricetta medica anticipando il pagamento del ticket;
4. Il richiedente potrà inoltrare domanda su apposito modulo durante il corso dell'anno e allegare alla domanda i seguenti documenti:
 - Fotocopia della ricetta medica con annotato il ticket pagato;
 - L'originale dello scontrino fiscale, sul cui retro dovrà essere indicato il numero della ricetta;
 - Lo scontrino fiscale dovrà avere il timbro della farmacia Comunale, ed inoltre

non dovrà contenere abrasioni, cancellazioni o correzioni, altrimenti non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso.

4. Per ottenere il rimborso di analisi ed altri accertamenti, i cittadini dovranno recarsi presso i presidi ospedalieri, di cui al punto 3 del relativo articolo, muniti di prescrizione medica e relativa fotocopia della stessa, anticipando il pagamento e far apporre dal cassiere del presidio il timbro e l'importo del ticket pagato sulla fotocopia. Per il rimborso seguiranno la stessa procedura delle prestazioni farmaceutiche.

CONTRIBUTI MINORI IN STATO DI BISOGNO

Art. 18

Descrizione e articolazione

1. Tali contributi hanno lo scopo di offrire assistenza, fino al compimento del 18° anno di età:

- Agli orfani di padre e di madre (ex Enaoli);
- Ai figli riconosciuti da un solo genitore;
- Ai minori inseriti in nuclei familiari in cui uno dei genitori è in stato di detenzione o si trova presso una struttura riabilitativa;
- Ai minori i cui genitori siano separati, o nel caso in cui uno dei genitori sia deceduto, **in assenza di mantenimento**, qualora ricorrano motivi di ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza del Comune.

Requisiti:

- Condizione di orfano ;
- Minore riconosciuto da un solo genitore;
- Minore affidato ad un solo genitore in assenza di alimenti;
- Età inferiore ai 18 anni;
- Residenza presso il Comune di Rocca di Papa
- Accesso alle soglie ISEE.

1. La corresponsione di tale contributo avviene al verificarsi dell'evento e su richiesta dall'interessato, presentando un'istanza e la documentazione o l'autocertificazione comprovante uno dei requisiti, di cui al precedente punto 3, in relazione alla composizione di tutto il nucleo familiare.

2. Il contributo di €150,00 verrà erogato fino al compimento del 18° anno qualora persistano i requisiti che hanno legittimato l'erogazione del contributo stesso.

ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE AFFIDATARIE E/O COLLOCATARIE

Art. 19 Descrizione

1 L'assistenza economica rivolta alle famiglie affidatarie e/o collocatarie è un servizio volto a prevenire stati di abbandono del minore, allo scopo di garantire allo stesso le condizioni migliori per un adeguato sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, nonostante i disposti interventi di aiuto e sostegno.

2 Per l'affidamento familiare può essere erogato un contributo economico agli affidatari e/o i collocatari. L'importo annuale del contributo viene stabilito in base alle risorse del bilancio ed è erogato mensilmente, fino al termine dell'affidamento.

TABELLA A

CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100.

1. VALORE ISEE

Per un ISEE compreso:

da . 0 a . 1.500,00 punti + 50

da . 1.500,01 a . 2.600,00 punti + 30

da . 2.600,01 a . 3.200,00 punti + 15

da . 3.200,01 a . 3.800,00 punti + 5

da . 3.800,01 a . 5.000,00 punti + 0

da . 5.000,01 a . 5.500,00 punti - 5

Per ogni 500,00 in più sottrarre 5 punti

2. SITUAZIONE FAMILIARE

Per ogni figli minore punti + 10

Per ogni componente ultrasessantacinquenne punti + 5

3. SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione,

l'abitazione angusta e misera, etc. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e 15.

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita (attraverso la scheda redatta dal Comando dei Vigili Urbani per i dovuti accertamenti richiesti dal Servizio) può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra 0 e -40.

4. SITUAZIONE SANITARIA

Verrà presa in considerazione la situazione sanitaria dei componenti del nucleo familiare, ovvero sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica c/o una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra 0 e + 25 purchè il richiedente non risulti già dichiarato come soggetto portatore di handicap permanente grave o invalido con percentuale superiore al 66%.

Art. 20

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato e in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'Art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 21

NORME CONCLUSIVE

I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Tutti i limiti di reddito e le entità dei contributi andranno rivalutati, con atto della Responsabile del Servizio, annualmente secondo l'indice ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai del mese di dicembre.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/04/2011.

Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva, i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso non saranno, quindi, in alcun modo modificati.



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(PROVINCIA DI ROMA)

Delibera di consiglio Comunale n. 10 - del 23.02.2011

Parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Servizio F.to Gentilini Annalisa

Parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Servizio F.to =====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRANDANI ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZIRONI STEFANIA

PROT. 6121

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

1. copia della presente è stata pubblica – dal Responsabile del CED – sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 102/2009
2. giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il per rimanervi quindici giorni consecutivi.

9 MAR. 2011

li

9 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☑ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO